COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 67

ORDINANZA N. 67 DEL 04-05-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - REVOCA PARZIALE ORDINANZA N.47 DEL 17.03.2020 - APERTURA DEI GIARDINI E PARCHI COMUNALI

L'anno addì quattro del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza sindacale n. del con la quale veniva disposta, tra l’altro, la chiusura dei parchi e dei giardini su tutto il territorio comunale;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 recante “Misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;
RITENUTO quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca PARZIALE della sopra richiamata ordinanza n.47 del17.03.2020, consentendo l'apertura dei parchi e dei giardini COMUNALI, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;
RITENUTO altresì opportuno, al fine di tutelare l'igiene e la pubblica incolumità, fornire puntuali indicazioni operative al fine di consentire che la riapertura dei parchi e dei giardini comunali si svolga in condizioni di sicurezza.
VISTO l'art. 54 D. Lgs. N. 267/2000

ORDINA

- la REVOCA PARZIALE della propria ORDINANZA n. 47 del 17.03.2020 limitatamente alle disposizioni relative alla chiusura di parchi e giardini comunali.
- La riapertura con decorrenza dal 4 maggio 2020, fino a nuove e diverse disposizioni, dei parchi e dei giardini comunali, con le seguenti prescrizioni:
  1) è fatto obbligo per chiunque acceda ai parchi e ai giardini comunali di indossare la mascherina protettiva e di osservare una distanza minima di 1 metro dalle persone non appartenenti al proprio nucleo familiare;

  2) l'accesso ai minori di anni 18 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne, sulla quale incombe l'onere della vigilanza sul minore anche sul rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza;

  3) è vietata ogni forma di attività ludica o sportiva che non consenta il rispetto della distanza interpersonale di metri 2 e, in ogni caso, l'utilizzo dei giochi da parte di chiunque;

  4) è vietato l'uso dei giochi per bambini presenti nei parchi e nei giardini. All'ufficio tecnico comunale è demandata l'adozione di idonei accorgimenti finalizzati alla interdizione del suddetto utilizzo.

Al Comando di Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto della presente disposizione, onde evitare assembramenti e affinché sia assicurata la frequentazione in sicurezza, mediante predisposizione di opportuna segnaletica per la distinzione dell'ingresso e dell'uscita, e piantonamento dell'ingresso, anche con l'ausilio di personale di Protezione Civile.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, il quale prevede anche il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

DISPONE

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, sia pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente, nonché trasmesso alla Prefettura – UTG di Perugia, al Comando di Polizia Locale e agli agenti della Forza Pubblica incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

IL SINDACO
Mario De Carolis